

SACCARDI & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

GIULIANO SACCARDI *dottore commercialista
revisore legale*

MONICA BERNA *dottore commercialista
revisore legale*

ENZO DALLA RIVA *dottore commercialista
revisore legale*

31100 TREVISO

Via Indipendenza, 5

Tel. +39.0422.544367

Fax +39.0422.544368

www.studiosaccardi.com

info@studiosaccardi.com

C.F./P.IVA 03845630262

CRISTINA BONATO *dottore commercialista
revisore legale*

ETLEVA SPAHAJ *dottore commercialista
revisore legale*

CRISTINA CAMPAGNARO *dottore commercialista
revisore legale*

ALESSIA SIGNORI *dottore in amministrazione, finanza e controllo*

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Treviso, 20 gennaio 2017

Circolare n. 3

NOVITA' IN MATERIA DI ACCERTAMENTO e RISCOSSIONE

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali introdotte dalla L. n. 232 dell'11 dicembre 2016 e dal D.L. 193/2016 del 22 ottobre 2016 ad esso collegato.

MODIFICA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DERIVANTI DAI MODELLI UNICO ED IRAP

A decorrere dall'1.1.2017, sono stati modificati i termini di esecuzione del **versamento del saldo** e del **primo acconto** derivanti dai modelli **Unico ed Irap**, previsti dall'art. 17 del Dpr. 435/2001. Le relative scadenze possono, ad oggi, essere così riassunte:

<i>Versamento</i>	<i>Soggetto</i>	<i>Termine</i>
Saldo e I acconto da modello Unico ed Irap	Persone fisiche e società di persone	al 30 giugno (in precedenza 16 giugno)
		al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (in precedenza 16 luglio)
	Soggetti Ires	al 30 giugno (in precedenza 16 giugno)
		al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (in precedenza 16 luglio)
		Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro l' ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (in precedenza il giorno 16)
		Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l' ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (in precedenza il giorno 16)
II acconto o unica rata di acconto da modello Unico ed Irap	Persone fisiche e società di persone	al 30 novembre
	Soggetti Ires	al 30 novembre
		Entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti Ires non solari

SACCARDI & ASSOCIATI

Risulta di conseguenza modificato il termine di **versamento del saldo Iva**, la cui esecuzione, maggiorata degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, può essere effettuata **entro i termini previsti per il versamento delle imposte dirette**.

Nulla cambia, invece, in relazione ai versamenti che non seguono i termini delle imposte sui redditi.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 CARTACEO DA PARTE DEI SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

E' stato abolito l'obbligo di presentazione, esclusivamente in via telematica, dei **modelli F24** con un **saldo finale superiore ad Euro 1.000,00**, **senza** che siano state effettuate **compensazioni**, da parte dei **contribuenti non titolari di partita Iva**

Le modalità di presentazione dei modelli F24 possono essere, ad oggi, così riassunte:

<i>Contribuenti non titolari di partita Iva</i>			
Tipologia / Modalità di presentazione	Cartacea	Servizi di home banking	Entratel o Fisconline
Saldo fino ad Euro 1.000,00 senza compensazioni	Si	Si	Si
Saldo fino ad Euro 1.000,00 con compensazioni	No	Si	Si
Saldo superiore ad Euro 1.000,00 senza compensazioni	Si	Si	Si
Saldo superiore ad Euro 1.000,00 con compensazioni	No	Si	Si
Saldo pari ad Euro 0,00	No	No	Si

SOSPENSIONE FERIALE DEI VERSAMENTI

E' stata disposta, **dall'1 agosto al 4 settembre** di ogni anno, la **sospensione del termine di trenta giorni** previsto per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito di controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. **36-bis del Dpr. 600/1973** e **54-bis del Dpr. 633/1972**, di controlli formali effettuati ai sensi dell'art. **36-ter del Dpr. 600/1973**, nonché della **liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata**.

ABOLIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E DEI PARAMETRI CONTABILI

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, è stata disposta l'**abolizione degli studi di settore** e dei **parametri contabili** e la relativa sostituzione con appositi indici sintetici di affidabilità fiscale, nonché la contestuale **eliminazione delle disposizioni che prevedono l'utilizzo degli studi di settore e dei parametri contabili ai fini dell'accertamento**.

L'individuazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è demandata ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Già con riferimento alle **notificazioni** effettuate a decorrere dall'1 giugno 2016, **le cartelle di pagamento** indirizzate ai soggetti tenuti ad istituire una casella **Pec** devono essere notificate esclusivamente in tale forma.

Ove la notifica della cartella di pagamento o dell'atto di riscossione sia stata eseguita nel periodo intercorrente tra il 1 giugno 2016 ed il 3 dicembre 2016 con modalità diverse dalla Pec, questa è rinnovata presso l'indirizzo Pec. I termini per l'impugnazione di tali atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

Del pari, è stata introdotta la possibilità di procedere con la **notifica degli avvisi di accertamento** tramite **Pec**. Tale disposizione, operante **a decorrere dalle notifiche effettuate dall'1 luglio 2017**, costituisce ad oggi una **facoltà**.

SACCARDI & ASSOCIATI

INDAGINI FINANZIARIE

E' stata introdotta una **limitazione** all'operatività delle **presunzioni legali** derivanti dai **prelevamenti bancari** non giustificati, per i possessori di reddito d'impresa, tramite l'apposizione di un **limite di Euro 1.000,00 giornalieri**, e comunque di **Euro 5.000,00 mensili**, al di sotto dei quali tali presunzioni non possono operare.

Non è stata prevista una decorrenza specifica di tale nuova disposizione normativa.

CUMULO TRA SOSPENSIONE FERIALE E SOSPENSIONE DA ADESIONE

E' stato espressamente ammesso il **cumulo** tra la **sospensione di 90 giorni del termine per il ricorso derivante dalla domanda di adesione** e la **sospensione feriale dei termini**.

RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI TRIBUTI DOGANALI E ACCISE

E' stata estesa l'applicabilità dell'**istituto del ravvedimento operoso** ai **tributi doganali** ed alle **accise**, concedendo la possibilità di accedere ad una riduzione delle sanzioni connessa al momento temporale in cui avviene il ravvedimento stesso.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ACCISE

E' stata introdotta una procedura di definizione agevolata, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il 30 settembre 2017, delle **liti fiscali pendenti alla data del 3 dicembre 2016** ed aventi ad oggetto il **recupero dell'accisa** su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, riferita a **fatti verificatisi anteriormente all'1 aprile 2010**.

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Saccardi & Associati